

RiMe

Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa Mediterranea

ISBN 9788897317791

ISSN 2035-794X

numero 13/II n.s., dicembre 2023

I "Capitoli di grazia": rapporti fra signori e vassalli nella Sardegna dei secoli XV-XVI

The "Capitoli di grazia": Relations between lords
and vassals in 15th-16th century Sardinia

Giovanni Murgia

DOI: <https://doi.org/10.7410/1614>

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
Consiglio Nazionale delle Ricerche
<http://rime.cnr.it>

Direttore responsabile | Editor-in-Chief

Luciano GALLINARI

Segreteria di redazione | Editorial Office Secretary

Idamaria FUSCO - Sebastiana NOCCO

Comitato scientifico | Editorial Advisory Board

Luis ADÃO DA FONSECA, Filomena BARROS, Sergio BELARDINELLI, Nora BEREND, Michele BRONDINO, Paolo CALCAGNO, Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO, Antonella EMINA, Vittoria FIORELLI, Blanca GARÌ, Isabella IANNUZZI, David IGUAL LUIS, Jose Javier RUIZ IBÁÑEZ, Giorgio ISRAEL, Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI, Germán NAVARRO ESPINACH, Francesco PANARELLI, Emilia PERASSI, Cosmin POPA-GORJANU, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ i CURULL, Eleni SAKELLARIU, Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Przemysław WISZEWSKI.

Comitato di redazione | Editorial Board

Anna BADINO, Grazia BIORCI, Maria Eugenia CADEDDU, Angelo CATTANEO, Isabella CECCHINI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI, Riccardo CONDRÒ, Francesco D'ANGELO, Alberto GUASCO, Domenica LABANCA, Maurizio LUPO, Geltrude MACRÌ, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE, Maria Giuseppina MELONI, Rosalba MENGONI, Michele M. RABÀ, Riccardo REGIS, Giampaolo SALICE, Giovanni SERRELI, Giovanni SINI, Luisa SPAGNOLI, Patrizia SPINATO BRUSCHI, Giulio VACCARO, Massimo VIGLIONE, Isabella Maria ZOPPI.

Responsabile del sito | Website Manager

Claudia FIRINO

© **Copyright: Author(s).**

Gli autori che pubblicano con *RiMe* conservano i diritti d'autore e concedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione con i lavori contemporaneamente autorizzati ai sensi della

Authors who publish with *RiMe* retain copyright and grant the Journal right of first publication with the works simultaneously licensed under the terms of the

**“Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0
International License”**



Il presente volume è stato pubblicato online il 30 dicembre 2023 in:

This volume has been published online on 30 December 2023 at:

<http://rime.cnr.it>

CNR - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
Via Giovanni Battista Tuveri, 130-132 — 09129 Cagliari (Italy).
Telefono | Telephone: +39 070403635 / 070403670.
Sito web | Website: www.isem.cnr.it

Special Issue

**Per i Settecento anni del Regno di Sardegna.
Una nuova società: un lungo processo di integrazione**

**For the Seven Hundred Years of the Kingdom of Sardinia.
A new society: a long integration process**

A cura di / Edited by

Miquel Fuertes Broseta, Lluís J. Guia Marín,
Maria Grazia R. Mele, Giovanni Serreli

RiMe, n. 13/II n.s., dicembre 2023, 623 p.

ISBN 9788897317791 - ISSN 2035-794X

DOI <https://doi.org/10.7410/1611>

RiMe 13/II n.s. (December 2023)

Special Issue

Per i Settecento anni del Regno di Sardegna.
Una nuova società: un lungo processo di integrazione

For the Seven Hundred Years of the Kingdom of Sardinia.
A new society: a long integration process

A cura di / Edited by
Miquel Fuertes Broseta, Lluís J. Guia Marín,
María Grazia R. Mele, Giovanni Serreli

Table of Contents / Indice

Introduzione / <i>Introduction</i>	9-20
Bianca Fadda Il registro dei ribelli di Villa di Chiesa (1324) / <i>The register of Villa di Chiesa rebels (1324)</i>	21-41
Giampaolo Salice Il regno di Sardegna dopo la conquista catalana: una colonia? / <i>The Kingdom of Sardinia after the Catalan conquest: a colony?</i>	43-59
Giovanni Murgia I “Capitoli di grazia”: rapporti fra signori e vassalli nella Sardegna dei secoli XV-XVI / <i>The “Capitoli di grazia”: Relations between lords and vassals in 15th-16th century Sardinia</i>	61-85
Elena Maccioni Politica, economia e diplomazia a Barcellona a cavallo della guerra civile del 1462-72: qualche nota a partire dai registri del notaio del Consolato del mare Joan Fogassot / <i>Politics, economics, and diplomacy in Barcelona at the turn of the civil war of 1462-72: Some notes from the registers of the notary of the Consulate of the Sea Joan Fogassot</i>	87-114
Juan Diego García González Afirmación monárquica en la Cerdeña aragonesa a comienzos de la Edad Moderna. La incorporación del marquesado de Oristán al patrimonio regio / <i>Monarchic affirmation in Aragonese Sardinia at the beginning of the Early Modern Age. The incorporation of the Marquisate of Oristan into the royal property</i>	115-134
Mariangela Rapetti Notai al servizio dell’Inquisizione spagnola in Sardegna nel XVI secolo / <i>Notaries in the service of the Spanish Inquisition in Sardinia in the 16th century</i>	135-158

- Antonio López Amores 159-182
El sistema de sucesión sardo durante el Antiguo Régimen. Análisis del *mos Italiae* a través del linaje Alagón / *The Sardinian succession system during the Ancien Régime: Analysis of the mos Italiae through the Alagón lineage*
- Carmen Maria Fernández Nadal 183-209
Las marquesas de Quirra del siglo XVII. Estrategias y dificultades en la defensa de sus derechos patrimoniales / *The 17th century Marquises of Quirra: Strategies and difficulties in defending their patrimonial rights*
- Maria Eugenia Cadeddu 211-237
Juan Francisco Carmona, giurista e letterato. Note biografiche (secoli XVI-XVII) / *Juan Francisco Carmona, jurist and scholar: Biographical notes (16th-17th centuries)*
- Laura Gómez Orts 237-256
La familia Sisternes en Cerdeña. Un magistrado valenciano y sus descendientes / *The Sisternes family in Sardinia. A valencian magistrate and his descendants*
- Geltrude Macri 257-285
Cittadinanza e appartenenze. Prerogative e partecipazione nelle comunità della Monarchia spagnola. Palermo e Cagliari / *Citizenship and belonging. Prerogatives and participation in the communities of the Spanish Monarchy. Palermo and Cagliari*
- Maria Lepori 287-309
Nobili e banditi nella Sardegna moderna / *Nobles and bandits in Modern Sardinia*
- Sergio Tognetti 311-335
La Sardegna e le reti mercantili del Mediterraneo nel basso Medioevo / *Sardinia and the trade networks of the Mediterranean in the late Middle Ages*

- David Igual Luis 337-359
El comercio entre Valencia y Cerdeña en el siglo XV: fuentes, mercaderes y negocios / *Trade between Valencia and Sardinia in the fifteenth century: Sources, merchants and businesses*
- Giuseppe Seche 361-377
Commercio internazionale, mercanti interni e intermediari nella Sardegna della seconda metà del XV secolo / *International trade and internal merchants in Sardinia in the second half of the 15th century*
- Giuseppe Mele 379-404
Grano, formaggio e tonno. L'esportazione dei prodotti sardi nel XVII secolo / *Wheat, cheese and tuna: Sardinian goods exported during the 17th century*
- Gianfranco Tore 405-433
Grano, annona e calmieri nella Sardegna moderna / *Wheat, Annona and price controls in Modern Sardinia*
- Simonetta Sitzia 435-462
L'Ordine dei Frati Minori Cappuccini nel Regno di Sardegna (secoli XVI-XVII) / The Order of Friars Minor Capuchin in the Kingdom of Sardinia (16th-17th centuries)
- Paolo Maninchedda 463-483
Il contatto linguistico e le conquiste della Sardegna: i fenomeni di lunga durata / *Linguistic contact and the conquests of Sardinia: The longue durée phenomena*
- Maurizio Virdis 485-510
Dinamiche linguistiche nella lunga età sardo-iberica / *Linguistic dynamics in the long Sardinian-Iberian era*
- Jaume Torrò Torrent 511-533
L'inserimento di Cagliari e della Sardegna nella letteratura catalana / *The inclusion of Cagliari and Sardinia in Catalan literature*

- Antonio Cordella 535-554
L'uso del sardo nel Cinquecento: il caso di alcuni documenti conservati presso l'Archivio storico comunale di Sassari / *The use of Sardinian language in the 16th century: The case of some documents preserved at the Archivio storico comunale of Sassari.*
- Giovanni Strinna 555-576
L'apporto catalano al Sardo attraverso gli inventari del XVI secolo: il lessico della casa / *The Catalan contribution to Sardinian through the inventories of the 16th century: the lexikon of the house*
- Antonina Paba 577-596
¡Oh muerte, tu poder todo lo iguala! Echi della "crisi Camarassa" nella poesia funeraria di José Delitala y Castelví / *Oh muerte, tu poder todo lo iguala! Echoes of the "Camarasa crisis" in the funeral poetry by José Delitala y Castelví*
- Patrizia Serra 597-623
I *Festiuos cultos publicos aplausos y oraciones panegiricas* di Juan Leonardo Sanna (1714) tra storiografia e celebrazione / *The Festiuos cultos publicos aplausos y oraciones panegiricas by Juan Leonardo Sanna (1714) between historiography and celebration*

I “Capitoli di grazia”: rapporti fra signori e vassalli nella Sardegna dei secoli XV-XVI

The “Capitoli di grazia”: relations between lords and vassals in 15th-16th century Sardinia

Giovanni Murgia
(già Università degli Studi di Cagliari)

Date of receipt: 16/12/ 2022

Date of acceptance: 17/11/2023

Riassunto

I testi dei “Capitoli di grazia” costituiscono una delle fonti più significative per la ricostruzione dei processi di carattere politico-istituzionale, economico-fiscale e delle dinamiche sociali che segnano in maniera profonda i rapporti fra feudalità e comunità rurali nella Sardegna in età moderna. Stipulati a partire dal XV secolo, a seguito della conquista aragonese dell’isola, vengono aggiornati e sottoposti a revisione nel corso del XVI e XVII secolo, quasi sempre a titolo oneroso per le comunità, le quali si battono per definire in maniera rigorosa la disciplina fiscale feudale, il rapporto con l’uso del territorio a fini economico-produttivi e in particolare modo per farsi riconoscere uno spazio politico autonomo nel governo del feudo.

Parole chiave

Società feudale; comunità rurali; uso del territorio; forme di autogoverno comunitario

Abstract

The texts of “Capitoli di grazia” represent one of the most significant sources for the reconstruction of the political-institutional, economic-fiscal and of social dynamics processes that mark in a deep way relationships between feudalism and rural communities in Sardinia during the modern age. Drafted since the 15th century, following the Aragonese occupation of the Island, they have been updated and reviewed during the 16th and 17th centuries, almost always remaining in charge to the communities, which strive to rigorously define feudal fiscal discipline, the relationship with the use of the territory for economic-productive purposes and especially to be recognized as a political space autonomous in the government of the feudal estate.

Keywords

Feudal society; rural communities; use of the territory; forms of community self government.

Una delle fonti documentali più significative, se non fondamentali, per la ricostruzione dinamica dei processi di trasformazione e dei conflitti che, su piani diversi, attraversano la società sarda in periodo spagnolo, in particolar modo quella rurale, che si identifica e coincide con quella feudale, è indubbiamente rappresentata dai testi dei “Capitoli di grazia”, convenzioni sottoscritte in tempi successivi, fra comunità di villaggio e feudalità per disciplinare i reciproci ambiti di competenza in campo politico-amministrativo ed economico-fiscale.

Stipulati a partire dal XV secolo, vengono riconfermati, ampliati e sottoposti a revisione a scadenze periodiche, in coincidenza, di solito, con la presa di possesso del feudo da parte del nuovo signore, o con la richiesta del donativo a favore della Corona spagnola, o più ancora, con i momenti di sanatoria che risolvono annose vertenze giudiziarie fra baroni e vassalli.

La più larga diffusione dei “Capitoli di grazia” si registra tra la seconda metà del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, interessando la gran parte dei feudi, soprattutto quelli ricadenti sotto la giurisdizione della grande nobiltà sardo-spagnola, rappresentata dai casati dei Carròz, signori del feudo di Quirra, chiamato anche Judicat d’Ullastre¹, degli Alagòn, signori di quello di Villasor, e dei Castelvì-Aymerich, signori dei feudi di Laconi, di Sanluri e di Mara Arbarey (odierna Villamar). Queste famiglie feudali, d’altra parte, segneranno profondamente la storia politico-istituzionale della Sardegna in età spagnola.

In questo ampio periodo storico, ad esempio, tutte le ville dell’Ogliastra e del Sarrabus, della Trexenta, e gran parte di quelle della Marmilla, del Sarcidano, del Gerréi e del Campidano centrale nel Capo di Cagliari, oltre a numerose comunità della Romangia, del Logudoro e del Marghine nel Capo di Sassari, ed altre ville della Barbagia di Nuoro, concludono importanti accordi con la feudalità (Murgia, 2000).

¹ I riferimenti documentari e la particolarità di questo termine si richiamano all’età giudiciale. Nel registro delle rendite del 1316, quando questi territori facevano già parte dei domini oltremarini della Repubblica del Comune di Pisa, l’antica *curadoria* veniva chiamata *curia seu judicatus Oglastri*. A cause di successive vicende politico-istituzionali in tale espressione verranno ad essere comprese anche le antiche curatorie giudicali di “Chirra, Tolostra e Sarrabi”. Cfr. Serreli, 2015.

Questi anni, pur con qualche caduta, sembrano coincidere con una generale ripresa demografica e con l'espansione dell'agricoltura, con un conseguente aumento della produzione agricola, e quindi con la possibilità per le comunità rurali di poter disporre di maggiori risorse alimentari e finanziarie.

Favorevole appariva anche la situazione politica, sia sul piano interno che su quello internazionale. Il lento, ma progressivo declino della potenza spagnola dopo la morte di Carlo V, il cui corso verrà segnato dall'esito della Guerra dei Trent'anni (1618-1648), decreterà irrimediabilmente la fine dell'egemonia spagnola in Europa. Il che si tradurrà in un progressivo allentamento della presa del potere centrale sui territori periferici, quali appunto il regno di Sardegna, che porterà anche all'indebolimento del ceto feudale che, con l'adesione alla politica dell'Union de armas dell'Olivares, si era impegnato con mezzi finanziari, uomini, grano e cavalli, a sostenere la Corona in un progetto per riaffermarne l'egemonia politica in Europa.

Lo stesso baronaggio isolano, che si era caricato di oneri non sempre sostenibili, si verrà così a trovare in una situazione di profonda crisi politica e finanziaria per cui sarà costretto a rivolgersi alle comunità vassallatiche per avere soccorso e sostegno economico².

Il che, all'interno dei feudi, solleciterà l'emergere e l'affermarsi, progressivamente, anche se con ritmi e scansioni temporali differenti sul piano territoriale, i ceti economicamente più forti, emergenti dal seno stesso della società rurale, i principales, espressione del ceto armentizio ed agrario più abbiente, che rafforzerà il suo peso economico e politico all'interno della comunità.

É in questo contesto storico che matura e si consolida la vocazione pastorale della feudalità, che tende ad imprimere un segno violento e prevaricatore alla vita delle campagne. Ma è anche la natura speculativa dell'allevamento brado a far sì che tra feudalesimo e pastoralismo si stringa una sorta di pactum sceleris che consente ai bestiami di dilagare in ogni vuoto o crepa dello spazio coltivato.

Il punto cruciale dello scontro fra pastori e agricoltori sarà proprio il limite mobile di demarcazione fra area agricola e area pabulare, che in realtà diventa il limes criminis. Per tutta l'età moderna questo rapporto perdurerà conflittuale, alimentando inimicizie, culminanti in scontri violenti, con distruzione di seminati, danneggiamenti dei bestiami e, sovente, in omicidi. Il che, comunque, non riuscirà

² Sulle problematiche storiografiche di questo periodo rinviamo a: Anatra, 1987; Mattone, 1989; Tore, 1996; Murgia, 2006, e Manconi, 2010.

a frenare, specialmente in quelle aree territoriali a dominante cerealicola, il processo proiettato a definire i confini del patrimonio fondiario comunitario, che progressivamente tenderà ad assumere i connotati inconfondibili di quell'unità di vita e di attività che è il fundamentu del villaggio.

Nell'accezione più ampia del termine il fundamentu si identifica, infatti, con la stessa base economica del villaggio per cui, nella sua unità, arriva a comprendere tutte quelle terre demaniali, comunali e private che consentono alla comunità, giuridicamente riconosciuta, di svolgervi le diverse attività produttive legate alla pratica agricola e pastorale (Ortu, 1996).

Pertanto, per tutta l'età moderna, e non solo, il fundamentu costituisce l'unico e più rappresentativo punto di riferimento dell'identità di una comunità, che si riconosce nel villaggio e nel suo territorio. Quasi mai è il regno, o il feudo in cui artificialmente le comunità vengono inserite o raggruppate secondo discutibili logiche politiche sottese all'esercizio del potere, in quanto, in questo caso, le due entità giurisdizionali vengono percepite dall'uomo come entità astratte, composite, distanti e talvolta addirittura ostili. Il suo svilupparsi segnala inconfondibilmente il decadimento della componente fondiaria della rendita baronale poiché la comunità mira sempre più ad individuarsi nel territorio del feudo, liberandosi a gradi dell'ipoteca della demanialità, col rendere più stabile il rapporto con la terra, sulla quale riesce ad affermare una presa sempre più stabile e solida.

Sulla terra il signore continua di fatto ad esercitare il *dominium eminens*, insito alla natura stessa della giurisdizione feudale, anche se su di esso tende a prevalere quello utile esercitato dalla comunità in quanto, mentre a rappresentare il primo è soltanto un tributo ricognitivo, quasi sempre concordato, a definire il secondo è la ben più tangibile utilizzazione a fini economico-produttivi attraverso le generazioni.

L'irrobustirsi di questo ceto all'interno della società rurale, già a partire dalla seconda metà del secolo XV, in alcuni feudi, al culmine della riorganizzazione istituzionale del territorio a seguito dell'introduzione e stabilizzazione del regime feudale, con la conseguente redistribuzione della popolazione, che ridisegna la geografia insediativa, caratterizzata da centri con una più consistente densità abitativa, ma concentrata in un territorio meglio definito, aveva contribuito ad avviare una nuova fase nei rapporti con la feudalità.

Questo ceto, inoltre, era stato favorito dalla stessa politica sostenuta da Alfonso il Magnanimo il quale, nelle riunioni con i rappresentanti dello Stamento militare nel 1446 e nel 1452, sanzionava formalmente il riconoscimento a favore dei signori

del Regno di poter sottoscrivere con i loro vassalli quelle *gracias, libertates, privilegia, immunitates, consuetudines, bonos usos*, ritenuti necessari per il governo pacifico del territorio di competenza (Boscolo, 1993).

In realtà il sovrano aragonese veniva incontro alle sollecitazioni provenienti dal mondo delle campagne perché intervenisse a porre fine all'arbitrio del signore, con l'introduzione e l'adozione di regole più certe nell'imposizione dei tributi e dei servizi dominicali. Sulla spinta di questi provvedimenti ed in sintonia con il pattismo cetuale che andava prendendo corpo nelle convocazioni parlamentari, sempre più regolari, si veniva ad aprire una fase del tutto nuova nei rapporti fra le comunità rurali ed il ceto signorile: d'ora in avanti i rapporti di varia natura, istituzionali, giudiziari, economici e fiscali intercorrenti fra comunità e feudalità, verranno regolati da patti rigorosamente codificati con atto notarile ed esplicito fra le parti.

Questo momento coincide con la ripresa del contenzioso fra comunità rurali e feudalità che tende ad investire, ponendola in forte discussione, la legittimità di numerosi tributi, di carattere prevalentemente personale, ritenuti di dubbia origine, arbitrari o frutto della prepotenza del signore. Il che per l'erario baronale si tradurrà progressivamente in un sensibile calo delle rendite a fronte di un sempre più crescente bisogno di risorse da destinare agli impegni militari a sostegno della Corona.

Ma è a partire dalla seconda metà del Cinquecento, in coincidenza con l'istituzione del tribunale della Reale Udienza³, che annose vertenze giudiziarie aperte dalle comunità nei confronti della feudalità approdano ad uno sbocco per certi versi risolutivo, anche se per queste la trattativa, che investe l'organizzazione complessiva del feudo, si traduce quasi sempre in una soluzione onerosa. Le comunità per ottenere dalla feudalità la revisione, ad esempio, della disciplina fiscale, o la modifica anche parziale dei tradizionali rapporti con l'uso e la gestione del territorio, sono costrette ad impegnarsi con l'elargizione di notevoli somme di denaro, o di quantità di grano.

L'attenta lettura dei testi dei "Capitoli di grazia" consente quindi di ricostruire le vicende cruciali di affermazione dei diritti dei ceti rurali sul territorio sul quale insistono tutte le attività economico-produttive familiari e comunitarie. Gli stessi,

³ Tribunale Supremo del regno di Sardegna giudicava, in ultima istanza, le cause civili e criminali. Accanto alle funzioni giudiziarie esso aveva anche un ruolo consultivo e di controllo nei confronti dell'attività di governo svolta dal viceré. Cfr. La Vaccara, 1928.

inoltre, per quanto nella forma espositiva e nella formulazione tendano a voler rimarcare la benevolenza del signore, ed il termine *grazia* sembrerebbe volerlo evidenziare, non riescono tuttavia a mascherare il lungo e spesso aspro contenzioso che ne ha caratterizzato l'iter di approvazione.

Stipulati con rogito notarile, ed alla presenza di testimoni nominati dalle parti in causa, a questi veniva conferita e riconosciuta validità illimitata, e la loro accettazione comportava per i contraenti un impegno *in perpetuum et in solidum* per se e per gli eredi e successori. Pesanti sanzioni e multe pecuniarie venivano stabilite e fissate per la parte che non si fosse attenuta rigorosamente al rispetto degli accordi sottoscritti o avesse tentato, in qualche modo di stravolgerne i vincoli contrattuali: erano previsti l'annullamento ed il ritorno al *costume antico*.

Il ricorso alla soluzione concordata tra le parti delle vertenze aveva consentito alle une di veder soddisfatte la gran parte delle richieste presentate, all'altra, d'ora in avanti, di vedersi riconosciuto un livello di rendita certo e più sicuro, non più sottoposto a continue contrattazioni, o messo in discussione. La figura del feudatario continua a svolgere un ruolo dominante sul piano politico-istituzionale, anche se importanti spazi di manovra e di decisione vengono riconosciuti negli affari comunitari ai vassalli.

Pertanto, anche nella fase di più acuto conflitto, l'ambito nel quale si collocano e si muovono le richieste delle comunità, risulta definito per un verso dall'accettazione del pagamento delle rendite, che non vengono mai poste in discussione, se non sul piano del livello e della ripartizione, per l'altro dall'assenza di finalità eversive, tendenti cioè a rovesciare il sistema feudale in una prospettiva più ampia di trasformazione strutturale della società.

La contesa sembra seguire fundamentalmente due direttrici: l'una diretta a imbrigliare e a ridurre il potere giurisdizionale baronale, l'altra a instaurare, ad esempio, un diverso rapporto economico e sociale nell'uso e nella gestione delle terre e delle sue risorse.

Ad esempio, d'ora in avanti, i tributi reali del *deghino* e del *llaor di corte*, gravanti rispettivamente sulla produzione pastorale e su quella cerealicola, verranno riscossi non secondo indici proporzionali e progressivi, riferibili al numero del bestiame o all'estensione delle terre coltivate, ma opereranno solo per determinati e ben definiti indici di riferimento, favorendo indiscutibilmente il ceto più abbiente che, percentualmente ai beni posseduti, risulta fiscalmente meno colpito rispetto al piccolo proprietario di terre o di bestiame.

Su iniziativa sempre dei *principales* viene anche approvata ed introdotta una nuova normativa fiscale che introduce profonde modificazioni sia nel meccanismo della riscossione, che nei criteri di ripartizione dei tributi feudali. Il provvedimento riguarda, in particolar modo, la normativa inerente il pagamento del *feu*, tributo reale insito nella riconosciuta giurisdizione esercitata dal feudatario su tutto il territorio, che costituisce di fatto il *beneficium* dell'investitura. Il sistema di pagamento detto a *feudo chiuso* viene sostituito da quello a *feudo aperto*, per cui d'ora in poi il *feu* doveva essere versato per quote individuali, non più per contingenti precedentemente fissati ed invariabili.

In realtà, ad un sistema che, per certi versi, potrebbe essere definito di base, in quanto implica il reciproco controllo dei contribuenti, poiché la comunità era responsabile *in solidum* del pagamento di tale tributo, viene a sovrapporsi un sistema fiscale per testatico. D'ora in avanti ciascun contribuente avrebbe dovuto corrispondere direttamente le quote di tributo, accertate sulla base dei beni posseduti. In precedenza, invece, col sistema del *feudo chiuso*, veniva riconosciuta all'erario baronale una quantità predeterminata in grano e denaro, garantita in solido dalla comunità, per cui, di frequente erano costretti a sopportare maggiori oneri proprio i ceti più abbienti, i *principales*, per compensare le quote dei vassalli dichiarati falliti, non in grado cioè di assolvere agli obblighi fiscali.

L'introduzione della nuova regolamentazione del *feu* contribuirà a sciogliere ogni residua solidarietà comunitaria: la comunità, nella sua identità sociale e cetuale, non avrebbe più assolto al ruolo di fideiussore, di garante nei rapporti fiscali tra il singolo vassallo ed il feudatario. Le quote non riscuotibili del tributo non pagato dai falliti sarebbero andate a esclusivo svantaggio della feudalità, non più a carico della comunità.

Le comunità d'Ogliastra, ad esempio, sempre in questo periodo, riescono invece a liberarsi del cosiddetto tributo del *viage de corte*, del servizio domenicale che le obbligava a trasportare i tributi feudali riscossi in natura (bestiame, formaggio, e grano) fino alla città di Cagliari, attraverso percorsi accidentati, intransitabili per gran parte dell'anno, o via mare, alquanto pericolosi per la presenza di grassatori e di corsari.

La presenza corsara sui litorali del "Giudicato d'Ogliastra", che si intensificava soprattutto nei momenti in cui più aspro era il conflitto fra la Corona spagnola e le città barbaresche del nord Africa, in periodo di pace veniva vista come una importante risorsa economica. Al riguardo veniva sollecitato e approvato uno specifico *Capitolo di grazia* che avrebbe consentito ai vassalli di poter vendere a

qualsiasi nave o navi di corsari che *vinguessen en aquest Judicat, axi com moltes de vegades se sdeve*, vettovaglie o mercerie in cambio del loro denaro, ma soltanto nel caso che “sien amichs del Senor Rey”⁴.

Altra voce importante dell’economia del “Giudicato” era quella della produzione del vino, il cui commercio si incanalava in direzione degli approdi costieri. Il periodo della vendemmia era sacro per cui i vassalli impegnati nella raccolta delle uve, “per beneficiar cada qual lo que la Divina providencia lis dona en semblants fruits”, non potevano, nel contempo, essere sottoposti ad altri obblighi dominicali.

Non veniva accolta, invece, la richiesta per il riconoscimento al “poble del Judicat” di poter intervenire nella scelta e nomina delle persone destinate a ricoprire i delicati incarichi di “capitan, lloctinent y escrivan” nel governo del feudo, di esclusiva emanazione della volontà del signore. Soltanto nel 1580 il conte don Luigi Carroç y Centelles accoglierà la richiesta che gli ufficiali feudali fossero scelti fra i notabili, “naturals en lo Judicat, y sian de legitim matrimoni, e fora de tot manera de infamia”⁵. Al termine del loro mandato, triennale, sarebbero dovuti essere sottoposti a *purgar taula*, a rendiconto del loro operato da una commissione composta da rappresentanti delle comunità.

Importanti trasformazioni si registrano, tra il XV ed il XVI secolo, anche nei rapporti della comunità nell’uso e nella gestione delle risorse del territorio. Nella gran parte dei feudi viene infatti ad essa riconosciuto il diritto di vendere, di alienare e di trasmettere per via successoria le terre lavorate, anche se con dei limiti ben precisi: non potevano essere alienate a vassalli appartenenti ad altro feudo, né alla *manomorta*, cioè al patrimonio ecclesiastico, in quanto ciò avrebbe significato per la feudalità una riduzione dei cespiti tributari e la rinuncia all’esercizio del suo potere su terre trasferite, come in questo caso, ad altra giurisdizione.

Sempre in questo periodo, specie nelle aree a più marcato sviluppo cerealicolo, dove la dinamica sociale si presenta più articolata, rispetto a quella dei territori montani a dominante pastorale, le comunità riescono a rafforzare la presa anche su

⁴ Cfr. Libro de todas las gracias concesiones y capitulos concedidos y aprobados por los muy illustres Marques Condes y Condessas de Quirra de feliz memoria al Judicado de Ollastre, Villas, Lugares y Vassallos de aquel, assi de la llanura, como de la montaña, Caller 1738, en la imprenta de santo Domingo, por Fr. Agustin Murtas; e AA. VV., 1997, ‘Capitoli di grazia del Giudicato dell’Ogliastra’, Studi ogliastrini, IV, capitolo 16, p. 42.

⁵ *Ibi*, capitolo 3, p. 117.

quelle terre del demanio baronale, solitamente affittate ad agricoltori o a pastori forestieri. Su queste, infatti, assai spesso, l'impianto del vigneto favorisce il processo di privatizzazione, anche se non accompagnato dal riconoscimento sul piano giuridico, in quanto queste restano assoggettate alla giurisdizione baronale. E' certo comunque che con gli anni la continuità del possesso e quindi del *dominium utile* su queste si trasformerà in proprietà perfetta a tutti gli effetti, restando al feudatario l'esercizio del solo *dominium eminens*, che si traduce nella semplice, seppur gravosa, riscossione di un tributo.

Nel contesto più generale della revisione della complessa e articolata materia fiscale feudale, non univoca sul piano territoriale, il conflitto fra baroni e comunità si farà particolarmente aspro per l'abolizione dei diritti detti di *banalità* -termine che deriva dal germanico *ban*, potere (Bloch, 1971, p. 284)-, che non avevano altro fondamento che il potere di comando riconosciuto al signore che comportavano un onere non indifferente per i vassalli, e che, richiamando l'antica condizione servile, erano gravemente lesivi del diritto di libera iniziativa nell'ambito stesso delle attività domestiche, per cui per macinare il grano e cuocere il pane erano obbligati a servirsi delle "macine, mulini e forni" di proprietà del signore e a corrispondergli di contro un relativo tributo. Come pure erano tenuti a servirsi del verro o dello stallone del signore per la fecondazione delle scrofe e delle cavalle.

I tributi banali, nonostante la netta opposizione della feudalità, arroccata in difesa di privilegi consolidati dalla forza della consuetudine, anche se spesso frutto di imposizioni arbitrarie, vengono così aboliti quasi ovunque grazie alla compatta pressione delle comunità che non esitano, affrontando notevoli spese processuali, a contestarne il fondamento giuridico

Le comunità d'Ogliastro, invece, riescono a rompere la *promiscuità* dell'uso del territorio, fino ad allora gestito a livello intercomunitario. D'ora in avanti ogni villa si vedrà riconosciuto un suo particolare e ben definito territorio, come *ab antiquo*, cioè come prima della conquista aragonese e del processo di infeudazione seguitone, dove poter praticare quelle attività economiche produttive indispensabili per la sussistenza e per alimentare anche il mercato interno ed esterno. Ogni comunità, pertanto, su forte pressione del ceto dei *principales*, tende a riconoscersi in un preciso territorio, a controllarlo e a gestirlo secondo le sue esigenze economico-produttive e sociali. Il che contribuirà, in ogni villa, all'affermazione di questo ceto (Murgia, 2008).

Il sistema a *promiscua* nell'uso del territorio viene messo in discussione anche dalle popolazioni del Sarrabus, ricadenti ugualmente sotto la giurisdizione del

feudo di Quirra, le quali si opporranno con vigore alla transumanza sul loro territorio delle greggi dei pastori ogliastrini, in particolare villagrandesi. Il che darà luogo nel corso dell'età moderna a continui, violenti e sanguinosi scontri, con distruzione dei seminati ed uccisione dei bestiami.

I pastori ogliastrini, infatti, sulla base del contenuto nei *Capitoli di grazia* concessi ai vassalli del "Giudicato d'Ogliastra"⁶ dalla contessa di Quirra donna Violante Carroç, sottoscritti e registrati il 6 maggio 1480 nella villa di Tortoli, rivendicavano il pieno diritto di poter esercitare il pascolo nei salti di Quirra e di Alussera, territori del Sarrabus, "terra promessa dei pastori ogliastrini".

Al riguardo richiamavano il dettato del *capitolo 18*, nel quale appunto si legge che d'ora in avanti gli ogliastrini

(...) pugen pexer axi arbatges, glans, è axi matex laurar, è altres fruits que sian util à la vida nostra en los salts de Quirra, è de Alusara sens pagar acordi nengu, reservant layn que hi vendra gla, que deguen donar hum porch per cent, axi dels grans com dels xichs graxa feta⁷.

L'8 maggio dello stesso anno, inoltre, la stessa contessa, in viaggio per Cagliari, durante il soggiorno a Villaputzu, concedeva altri *Capitoli di grazia* anche alle comunità del Sarrabus⁸. Sulla base di questi alle comunità locali veniva riconosciuto l'esclusivo diritto di far *bidazzone*, cioè di svolgere qualsiasi attività agricola e di impiantare vigneto nei salti spopolati di Quirra, di Alussera e di Castiadas, pur dovendo accettare la contestuale presenza dei pastori ogliastrini.

Particolare importante da rimarcare è che, in questi salti, i sarrabesi potevano introdurre al pascolo i loro armenti senza pagare al feudatario alcun canone d'affitto, dividendo però la pastura e le ghiande *com a bons germans* con i pastori ogliastrini.

Tale regolamentazione avrebbe dovuto attenuare, in qualche misura, i continui conflitti e scontri, spesso sanguinosi, scaturenti dall'uso a *promiscua* del territorio.

⁶ Cfr. Libro de todas las gracias concesiones y capitulos concedidos y aprobados por los muy illustres Marques Condes y Condessas de Quirra de feliz memoria al Judicado de Ollastre .., cit.

⁷ *Ibi*, capitolo 18, p. 44.

⁸ Cfr. Archivio Storico Comune di Muravera (d'ora in poi ASCM), copia del manoscritto in lingua catalana dei "Capitoli di grazia" concessi ai sarrabesi tra il 1480 ed il 1481 dalla contessa di Quirra donna Violante Carroç.

In realtà la sottoscrizione di questo *capitolo di grazia* riconfermava alle popolazioni del Sarrabus il diritto a continuare a svolgere un ruolo preminente nella gestione di quei territori appartenenti alle ville ora spopolate, e dai loro padri abbandonate a seguito della conquista aragonese dell'isola.

La stipula di questo capitolo non valse comunque a risolvere i conflitti fra sarrabesi e ogliastrini i quali, da tempi remoti, vi portavano a svernare il loro numeroso bestiame. I sarrabesi, mal tolleravano la discesa delle greggi dall'Ogliastra, lamentando le continue distruzioni nei terreni seminati operate dal bestiame, lasciato spesso vagare liberamente e senza custodia.

Ma il risultato più significativo sul piano politico complessivo le comunità del Sarrabus lo conseguono nel momento in cui, a seguito di un lungo braccio di ferro con la feudalità, viene loro riconosciuto di poter liberamente disporre dei pascoli e dei ghiandiferi dei salti di Villamaggiore e di tutto il Sarrabus, e di poterli liberamente dare in affitto e appaltarli secondo i propri interessi, senza interferenze da parte baronale⁹.

Da tale concessione venivano esclusi i salti di Quirra, Alussera e Castiadas, dei quali la metà dei pascoli veniva riconfermata e riservata ai pastori ogliastrini.

Un altro importante *capitolo* sanciva il riconoscimento ai produttori sarrabesi di poter liberamente comprare e vendere *totes mercaderies pisanescas è sardesques*, senza dover chiedere l'autorizzazione ai ministri baronali e senza dover pagare alcun dazio per l'esercizio dell'attività commerciale¹⁰.

I prodotti per cui era stata richiesta la libertà di commercio erano grano, orzo, vino, miele, cera e corami, prodotti tipici di una economia agro-pastorale¹¹. I sarrabesi, inoltre, poiché la produzione dei corami rappresentava una voce importante nell'economia della plaga, ottenevano di nominare annualmente un'apposita commissione, formata da tre persone della massima fiducia, il cui compito era quello del controllo del commercio di tale materia prima.

Non ottenevano, invece, nonostante reiterate richieste, la gestione dei salti appartenenti alla villa spopolata di Carbonara, in quanto la contessa Donna Violante Carroc li riservava a sé, concedendoli in affitto a pastori, in prevalenza ogliastrini.

⁹ *Ibi*, cfr. capitolo 4.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibi*, capitolo 5.

In tale direzione si muoveranno anche le comunità di Muravera, di San Vito e di Villaputzu che, rivendicando antichi diritti, sollecitavano un'equa ripartizione e assegnazione al territorio comunale di competenza di quelle aree, già in parte controllate, della vasta piana di Castiadas e di quella di Villamaggiore, con l'intento, apertamente dichiarato, di espellere la presenza ogliastrina con la quale i rapporti si erano andati sempre più deteriorando.

Il che darà origine a numerosi e continui conflitti, spesso sanguinosi: infatti se gli accordi del 1480 avevano dato, almeno sul piano del riconoscimento giuridico, una risposta al bisogno di pascoli degli ogliastrini, non avevano risolto però il problema della convivenza tra le due comunità.

I sarrabesi li accusavano di impadronirsi con la forza dei salti a *promiscua*, utilizzandoli non solo per il pascolo, ma anche per il seminerio, lasciando inoltre liberamente vagare il bestiame che distruggeva i campi delle loro *bidazzoni*.

E la loro reazione, di fronte a questi abusi e danneggiamenti, era immediata in quanto procedevano al sequestro dei raccolti e del bestiame trovato al pascolo in terreni vietati.

Ogni tentativo per porre rimedio a questa situazione di continua, talvolta drammatica conflittualità andava regolarmente fallito, né a nulla servivano gli interventi dei ministri saltuari o delle autorità locali per far rispettare gli accordi sanciti nei *Capitoli di grazia*, anzi spesso gli stessi dovettero a loro volta difendersi dalle reazioni violente dei pastori ogliastrini.

Il primo maggio del 1580 le popolazioni ogliastrine si rivolgevano al conte di Quirra, don Luis Carròç y Centelles, esponendogli la situazione dei rapporti che si erano venuti a creare con le autorità del Sarrabus. Denunciavano, infatti, che

per quant los Vassalls del present Judicat de Ullastre sempre han acustumat pasturar en lo salt de Quirra y Castiadas y Alugara francament, y lo Armentarie de Sarrabus, y Major de Port, y altres ministres de Vostra Senoria los maltratan, y lis lleven forsolvolment moltons, cabrons, y los que ells volen sens pagarlos, y les lleven de dret los ministres de sa Senoria la major pessa grossa de formaje que hi troban¹².

¹² Cfr. Libro de todas la gracias concesiones y capitulos concedidos y aprobados por los muy illustres Marques Condes y Condessas de Quirra de feliz memoria al Judicado de Ollastre, cit., capitolo 6, p. 106.

Lo supplicavano pertanto ad intervenire prontamente per porre rimedio ad una situazione di fatto intollerabile per frenare gli abusi ed i soprusi perpetrati nei loro confronti dai ministri del Sarrabus, chiedendo nei loro confronti drastiche punizioni che prevedevano la comminazione di pesanti multe ed anche la fulminazione di processi da parte del Capitano del “Giudicato d’Ogliastra”.

La contesa giudiziaria fra sarrabesi ed ogliastrini per il controllo dei salti di Quirra, Alussera e Castiadas non si concluderà che a fine secolo XIX a causa delle difficoltà di ordine legislativo e sociale ad individuare una soluzione equa per entrambe le parti in causa. L’approdo in tribunale, d’altra parte, rappresentava l’unico sbocco praticabile per risolvere una situazione insostenibile che, nonostante la convenzione del 1480 ed i successivi accordi, lacerava, da secoli, i rapporti fra le due comunità.

Ma è nel corso della seconda metà del Cinquecento che i rapporti fra comunità di villaggio e feudalità diventano sempre più aspri a causa degli abusi perpetrati nei loro confronti dai ministri baronali preposti al governo del feudo, tanto da costringere lo stesso Filippo II ad intervenire prontamente e in modo deciso. Il 14 ottobre del 1554 sollecitava pertanto il viceré don Alvaro de Madrigal ad adottare urgenti provvedimenti per porre rimedio a simile incresciosa ed intollerabile situazione, che dava luogo a frequenti forme di ribellione al potere costituito, alimentando oltretutto fenomeni di diffusa criminalità rurale.

Filippo II, quindi, nel riaffermare il primato della sovranità regia sulla giurisdizione feudale, ribadiva la preminenza della legislazione reale sui regimi giuridici particolari e su quelli signorili. Il potere feudale, non subordinato a quello sovrano, era da ritenere lesivo del diritto naturale e delle prerogative della monarchia¹³.

È questo un tema ricorrente nel pensiero politico del *siglo de oro*¹⁴, che tende ad esaltare la figura del monarca quale suprema incarnazione della sovranità, ben consapevole del fatto che la grande monarchia di Spagna, pur estendendo il suo dominio su regni e popoli assai diversi, oltre che lontani, è sì una costruzione imponente, complessa e articolata macchina amministrativa, ma non sufficientemente assoluta.

¹³ Per un approfondimento storiografico sul periodo di Filippo II cfr. Braudel, 1949 e Anatra – Manconi, 1999.

¹⁴ Sull’interpretazione politica e culturale del *Siglo de oro* spagnolo, che gli studiosi collocano tra il 1525 ed il 1648, cfr. Bennassar, 1985, e soprattutto Anatra – Murgia, 2004.

Vi sono al suo interno ancora troppi poteri autonomi, ecclesiastici, cittadini e signorili. Anche in Sardegna i rapporti spesso conflittuali fra baroni e vassalli, per certi versi, vanno inseriti

nella più ampia cornice istituzionale della contraddittoria e talvolta faticosa affermazione dello stato assoluto sulla realtà sociale dell'isola. L'emergere dello stato moderno finisce, infatti, per alterare il tessuto economico e sociale dei villaggi rurali (Mattone, 1989, p. 347).

Ai tradizionali attriti tra baroni e vassalli si sovrappongono nuove tensioni che investono i rapporti fra comunità di villaggio e fiscalismo regio. Accade, pertanto, che se in alcune circostanze è la Corona ad intervenire per difendere i vassalli dagli abusi feudali, altre volte è lo stesso baronaggio che nelle sedute parlamentari si erge a proteggere i sudditi dal fiscalismo regio, in quanto il peso del donativo, nella sua parte più rilevante, ricade proprio sui ceti rurali feudali.

In realtà, comunque, ad essere schiacciati tra fiscalismo baronale e regio sono, e quasi sempre in maniera esclusiva, sono le comunità rurali, nonostante che la feudalità, pur di salvaguardare il livello della rendita signorile, si mostri interessata a frenare in qualche misura la pressione impositiva esercitata dalla Corona (Murgia, 2000, pp. 86-87).

La firma di nuovi *Capitoli di grazia*, della loro revisione o riconferma, suggellano di solito un travagliato, spesso aspro contenzioso segnato da un lungo *iter* giudiziario presso il Tribunale della Reale Udienza, che pone fine, almeno temporaneamente, alle tensioni ed ai conflitti che contraddistinguono i rapporti fra baroni e vassalli.

A condurre questa battaglia, che è appunto fondamentale diretta alla ridefinizione e al contenimento della rendita signorile, sono comunità di pianura e di montagna, le une a dominante economica cerealicola, le altre pastorale.

Tra le prime si distinguono le popolazioni dei feudi di Sanluri e di Mara Arbarey, nella Marmilla, di Genoni, nel Sarcidano; tra le seconde quelle d'Ogliastra, appartenenti al vasto feudo di Quirra

La villa di Sanluri, messa a ferro e fuoco nel 1409 dall'esercito aragonese vittorioso nell'ultima, disperata resistenza sardo-arborese, avvenimento che segnò l'estremo atto della conquista dell'isola, rinasceva nel corso della seconda metà del Quattrocento, rafforzando il suo peso demografico nel corso della prima

metà del secolo successivo quando passava sotto la giurisdizione della famiglia dei Castelvì, di origine catalana.

I Castelvì, ben consapevoli che il prestigio economico e politico feudale era strettamente dipendente dalla consistenza del numero dei vassalli amministrati, avviavano una decisa politica di irrobustimento demografico del centro, attirandovi nuova gente con l'offrire ad essa condizioni di particolare favore che, tra l'altro, prevedevano la concessione di terre arative, dell'abitazione e del bestiame da lavoro, assicurando loro anche protezione e particolari esenzioni fiscali, seppur per un periodo di tempo determinato (Murgia, 1997 e 2000b).

Ai nuovi venuti, infatti, veniva riconosciuto il diritto di coltivare le terre del demanio feudale, solitamente dieci starelli, pari a cinque ettari, estensione annualmente lavorabile con un giogo d'aratro, e assegnati altri cinque starelli di terra o da dissodare per l'impianto del vigneto, che venivano concessi in diritto di possesso, trasmissibili per via ereditaria e alienabili, ma soltanto all'interno della stessa comunità vassallatica ed esclusione della manomorta. In assenza di eredi tali terre rientravano a pieno titolo nel demanio feudale.

Per stimolare i matrimoni, e quindi favorire l'incremento demografico, tali concessioni venivano estese anche ai giovani del luogo che, nullatenenti, intendevano mettere su famiglia al compimento del diciottesimo anno di età. Ugualmente venivano offerte particolari agevolazioni per l'edificazione dell'abitazione, nella cui costruzione sarebbero stati coinvolti, a titolo gratuito, gli artigiani locali purché fossero rispettate precise tipologie costruttive, che prevedevano moduli abitativi essenziali con copertura ad uno o due spioventi ("de una o dos aques"), nel rispetto di rigide norme urbanistiche, come quella che imponeva tassativamente l'allineamento alle altre costruzioni esistenti lungo l'asse viario sulla quale si affacciavano.

La politica immigratoria seguita dalla feudalità dovette quasi subito scontrarsi con la forte opposizione dei *naturales*, preoccupati di vedersi sensibilmente ridurre i terreni a loro disposizione per l'agricoltura, la pastorizia e l'uso civico, ma decisi a liberarsi del fardello dei servizi e delle prestazioni d'opera gratuite a favore dei vassalli "forestieri".

E difatti tra il 1566 ed il 1582, anni in cui vengono sottoscritti nuovi *Capitoli di grazia* e sottoposti a revisione e ad annullamento altri, la comunità di Sanluri, dopo

una lunga vertenza giudiziaria col feudatario, riusciva a liberarsi, anche se a titolo oneroso, di vari servizi dominicali¹⁵.

Nel contempo si procedeva anche ad una riorganizzazione del paesaggio operata attraverso l'adozione del regime agrario a *bidazzone seguida y serrada*. L'accorpamento delle colture in zone annualmente ben delimitate e ben distinte dalle terre riservate al pascolo del bestiame, ne avrebbe assicurato un più efficace controllo da parte dei ministri saltuari, "maggior di prato e pratarjos".

Nello sfruttamento delle terre veniva di fatto ripristinato un sistema di rotazione colturale sostanzialmente triennale che, pur richiamandosi a consuetudini secolari, era stato rigorosamente codificato nella *Carta de Logu arborense*¹⁶. La *bidazzone*, il *paberile*, il *pardo* (prato) scandivano in effetti tre momenti colturali di uno stesso ciclo produttivo. La rotazione dei terreni rispondeva a problemi di carattere tecnico-produttivo ed era dettata da profonde motivazioni d'ordine sociale che scaturivano dalla necessità di tutelare la pacifica convivenza fra pastori e agricoltori.

La comunità, pertanto, nel corso della seconda metà del Cinquecento, non solo perviene a stabilire e a definire confini ed estensione della *bidazzone* col rimodulare l'estensione delle aree agricole e di quelle pabulari secondo le esigenze della popolazione, ma riesce anche ad esercitarvi un diretto controllo, con l'affermare il principio che le terre arative appartengono a pieno titolo ad essa, che liberamente ne determina la destinazione produttiva, anche se su di essa continuerà ad essere riconosciuto il *dominium eminens* del signore che si traduce nella riscossione del tributo reale del *llaor de corte*.

Nel 1587 anche la comunità del limitrofo villaggio di Mara Arbarey, dopo una lunga e dispendiosa lite giudiziaria aperta contro il feudatario per la gravosità dei tributi e dei servizi dominicali, approdava ad una soluzione pacifica, anche se onerosa, stipulando con don Melchiorre Aymerich 28 *Capitoli di grazia*.¹⁷

¹⁵ Cfr. Biblioteca Universitaria di Cagliari (d'ora in poi BUC), *Manoscritti Laconi*, MS, LI, Documenti e carte dei secoli XIV e XVIII, *Capitols de les Gracies de Sanct Luri – Concordias et obligationes* – stipulati fra la comunità e don Arthal de Castelvì, conte di Laconi e signore di Sanluri, in data 18 luglio 1566, e riconfermati, con la concessione di nuovi, nel 1569, nel 1574, nel 1582, nel 1585, nel 1598, nel 1630 e nel 1638. L'ultima compilazione dei "Capitoli di grazia" di Sanluri portano la data del 1720.

¹⁶ Cfr. Mameli de' Mannelli, 1805; Casula, 1995, e Birocchi-Mattone, 2004.

¹⁷ ACC, *Fondo Aymerich*, vol 281, numero progressivo, *Capitols de Gracies concedidos de don*

Già nel 1561, quando il governo del feudo era affidato al figlio naturale di don Salvatore, Giacomo, i rapporti fra questi e la comunità si facevano particolarmente aspri a causa della frequente richiesta di servizi dominicali arbitrariamente pretesi.

La protesta, che sfociava in aperta sommossa popolare, coinvolgeva oltre 230 vassalli, *la mas y sana parte* di quelli inseriti nella lista di compulsione feudale. In particolare venivano contestati i servizi dominicali del *viage de corte* e delle *roadie*¹⁸, che obbligavano i proprietari di carro e giogo al trasporto delle granaglie feudali a Cagliari, e gli altri a prestare gratuitamente un giornata di lavoro nelle terre dell'azienda baronale.

Di fronte alla generale protesta popolare ed al rifiuto dei vassalli a prestare tali servizi senza indennizzo don Salvatore, che mal tollerava insubordinazioni tendenti a limitare il suo potere all'interno del feudo, si rivolgeva direttamente al governatore del Capo di Cagliari don Giacomo Aragall, facente funzioni viceregie per la temporanea assenza del viceré, perché adottasse i provvedimenti del caso.

Nel villaggio, comunque, la tensione restava alta e don Salvatore, il quale cessava di vivere il 28 luglio di quell'anno, non faceva in tempo a veder riappacificati i vassalli che gli avevano conservato per tutta la sua vita fedeltà ed obbedienza.

I tempi stavano cambiando e trasformazioni importanti sul piano dei rapporti sociali, sulla spinta che dall'interno del mondo delle campagne si levava per mutare i rapporti con il possesso della terra, si registravano anche nei feudi, coinvolgendo direttamente gli stessi tradizionali rapporti con la feudalità.

I risultati ottenuti, per quanto limitati e non incisivi sul piano dell'erosione del *dominium eminens* esercitato dal signore, devono comunque ritenersi di particolare rilievo sul piano politico complessivo in quanto, in quel contesto istituzionale, la forza contrattuale espressa dalla comunità era ben poca cosa rispetto al potere signorile che proprio in quegli anni andava rafforzando la presa sui feudi (Murgia, 2000, p. 103).

Melchior Aymerich ab vassails de la villa de Mara Arbarey, Caller à 28 del mes de hener 1587, e Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), Archivio Aymerich, busta 6, c. 925, a. 1587.

¹⁸ La parola *roadia*, voce contratta che deriva dal termine latino medievale *rogativa*, sta ad indicare la prestazione di lavoro agrario gratuito dovuto dai sudditi al pubblico potere.

Veniva, comunque, aperta una breccia importante nella rigida struttura dell'organizzazione feudale della società: rigorose clausole legavano anche la feudalità al rispetto degli accordi sottoscritti.

Non sempre, comunque, le comunità, nonostante la stipula di convenzioni con la feudalità per regolare il livello, quantità e periodicità dei tributi e prestazioni d'opera, riescono a liberarsi di servizi non solo pesanti, ma fortemente limitativi delle libertà individuali. Talvolta, quando la forza di reazione comunitaria risulta debole, può accadere che a prevalere sia la stessa malafede baronale, in quanto vengono concesse franchigie apparentemente ampie solo nella formulazione, ma non nella sostanza.

È il caso della villa di Genoni, compresa nell'Incontrada di Parte Valenza, nel Sarcidano, area ad economia mista agro-pastorale e appartenente, assieme ai limitrofi centri di Nurallao e di Nuragus, alla giurisdizione della contea di Laconi, feudo dei Castelvì.

Il 30 maggio del 1588, 234 vassalli del villaggio, riuniti in assemblea generale, affidavano ai due sindaci della comunità, Simone Sanna e Stefano Serra, la delega a rappresentarli, a pieno titolo, nella vertenza giudiziaria aperta con il conte di Laconi sulla questione relativa alle prestazioni d'opera ed ai servizi dominicali, ritenuti oppressivi oltre che illegittimi, in quanto privi di qualsiasi fondamento giuridico.

Dopo lunga trattativa il 5 luglio dello stesso anno, nel Castello di Cagliari, luogo di residenza della famiglia baronale, venivano sottoscritte e approvate delle "concordie giurate", che ridisegnavano nel complesso la geografia dei tributi fiscali, codificate nei *Capitoli di grazia*.¹⁹

La resistenza baronale poté essere infranta soltanto con l'assunzione da parte della comunità, di un oneroso impegno: si sarebbe dovuta far carico di estinguere un censo del valore di duemila lire aperto dal conte di Laconi don Giacomo de Castelvì e da sua moglie donna Anna Aymerich Castelvì, a favore del notaio Bernardo Cadello della città di Cagliari e gravato da un interesse pari al 7%. Un obbligo che, proprio per la subdola malafede baronale, al limite della frode, si sarebbe dimostrato particolarmente oneroso anche perché di fatto la comunità non veniva sciolta del tutto da precisi servizi di carattere strettamente dominicali.

¹⁹ Una copia notarile del testo dei "Capitoli di grazia" concessi dal conte di Laconi alla villa di Genoni nel 1588, con traduzione in lingua italiana dallo spagnolo, si trova in ASC, *Reale Udienza, Cause civili*, vol. 1119.

Infatti tra gli accordi sottoscritti ed approvati dal barone, si parla di esenzione da numerosi *manaments*, persino da quello inviolabile di *hosta general* (leva generale), ma allo stesso tempo si dice che la comunità sarà obbligata alle chiamate per conflitti di fazione o interfeudali, alla mobilitazione in caso di guerra, ai cortei per gli eventuali sponsali dei figli del signore e, inoltre, ad “accompagnare e servire la Sua Signoria ed i suoi eredi e successori nei salti e nei villaggi di detta Incontrada di parte Valenza”, oltre ad assicurare alla sua famiglia, una volta all’anno, nella *baxada* da Laconi, sede del governo signorile, a Cagliari, una scorta di due uomini a cavallo e di quattro a piedi.

La comunità doveva anche provvedere ad accompagnare e scortare i condannati del villaggio nelle carceri baronali situate nei diversi feudi della famiglia. E non è tutto, perché sono previsti anche l’accompagnamento del signore nei *saltus* e nelle ville dell’Incontrada; nell’annuale battuta di “caccia grossa del Sarcidano” in suo onore; e il trasporto obbligatorio e mal remunerato delle granaglie feudali destinate ai mercati cittadini di Cagliari, Iglesias ed Oristano, come pure era tenuta a prestare delle corvée per la manutenzione della chiesa parrocchiale e del palazzo baronale di Laconi.

Alla comunità veniva quindi riconosciuto il privilegio di poter “lavorare e sgherbire le terre ove sarà di loro piacimento non danneggiando alberi fruttiferi, e di ghiande [...] intendendosi degli alberi dei salti che sogliono custodirsi”²⁰. Per approvvigionarsi del legname necessario agli usi domestici, per la costruzione delle abitazioni e degli attrezzi agricoli, d’ora in avanti si sarebbe potuta servire dei boschi della Giara, senza pagare alcun diritto baronale.

Queste comunità, sempre nello stesso periodo, per meglio rintuzzare i tentativi della feudalità di ripristinare servizi dominicali ormai aboliti o riscattati, ma assai utili in un momento in cui la ripresa del tono mercantile dell’agricoltura si faceva sempre più robusto, premevano anche per affermare, all’interno del feudo, forme di autogoverno o di “governo rurale”, conseguendo risultati non esaltanti nelle zone di pianura e di collina dove l’intreccio degli interessi feudali e mercantili appaiono più forti.

La nomina degli ufficiali superiori del feudo – procuratore, capitano, ufficiale, maggiore e vice maggiore (*escambio*) di giustizia – continueranno ad essere nominati e governati dal signore, il quale rigetta quasi sempre ogni condizionamento da parte dei suoi vassalli, compreso il principio o privilegio della

²⁰ *Ibi*, capitolo 7.

condizione di *naturales* del luogo, avanzato con insistenza dalle comunità più favorite.

Nel 1574, a conclusione di un periodo di turbolenze, su pressione della comunità di Sanluri, don Giacomo de Castelvì “desijant tenir en pau y tranquillitat los mes vassalls y poble de la present villa ... per llevar plets y gastos”, sanzionava, con specifico *capitolo di grazia*²¹ il ripristino dell’antico sistema di elezione dei sindaci del villaggio, basato su quello dell’insaccolazione (*sach y sort*), su terne di nomi indicati dalle due parti.

L’insaccolazione dei nomi o segni dei candidati e la successiva estrazione a sorte, sul modello seguito per l’assegnazione degli uffici cittadini, costituivano una garanzia sia per la comunità che per il barone, conferendo agli stessi eletti alla carica di sindaco una maggiore autonomia di giudizio e di azione.

Nello stesso feudo di Mara Arbarey, nel 1587, sempre per *capitolo di grazia*²², veniva decretata la normativa per le modalità di elezione dei sindaci. Questi, in numero di due, scelti sempre su terne designate dal barone e dalla comunità, dovevano essere “personas de bona vida y tener rentas”. La durata del mandato veniva fissato in tre anni.

La comunità di Genoni nel 1588 otteneva invece il riconoscimento baronale di poter nominare una commissione, che possiamo definire ‘tributaria’, con il compito specifico di operare un rigido controllo delle liste di compulsione feudale, sul livello, quantità e periodicità dei tributi, e sull’equa ripartizione dei carichi fra tutti i vassalli, a seconda del valore accertato del proprio patrimonio.

Nel “Giudicato d’Ogliastra”, invece, la preminenza baronale nel controllo delle istituzioni rurali è pressoché totale, anche se alle comunità “de la llanura y de la montaña” viene riconosciuta competenza nella proposta delle terne delle persone da eleggere per ricoprire i diversi uffici, in particolar modo quello di capitano, il quale sulla base dei *capitoli di grazia* approvati nel 1481, doveva essere un “natural del dit Judicat”, ed al quale, durante il suo mandato, era fatto divieto assoluto di praticare attività di commercio di qualsiasi genere, pena la revoca dell’impiego²³.

²¹ Cfr. BUC, *Manoscritti Laconi*, MS, LI, Documenti e carte dei secoli XIV e XVIII, *Capitols de les Gracies de Sanct Luri – Concordias et obligationes* –, cit., cfr. capitolo concesso il 12 gennaio del 1574, in Sanluri.

²² Cfr. ACC, Fondo Aymerich, *Capitols de Gracies concedits de don Melchior Aymerich ab vassails de la villa de Mara Arbarey*, cit., capitolo 20.

²³ Cfr. Libro de todas la gracias concessiones y capitulos concedidos y aprobados por los

Su istanza delle comunità veniva invece accolta dal signore la richiesta tendente a che, d'ora in avanti, venisse istituito un corpo di "sinch homens deputats è elegits per lo dit pueblo", istituto di chiara matrice parlamentare e urbana con funzioni di tutela e difesa della libertà del "Giudicato" e con la facoltà di ricevere e inoltrare al feudatario eventuali lamentele e reclami degli ogliastrini per torti subiti o per l'infrazione da parte dei ministri baronali dei loro *fueros*, capitoli, grazie e privilegi.

Giustamente indicati come "difensori della repubblica" per la loro incessante e proficua attività svolta nella salvaguardia degli interessi delle popolazioni, emblematicamente erano cinque, al pari dello stesso numero previsto dalla normativa della *Carta de Logu* arborense per la costituzione delle *corone* – organi giudiziari ma anche di supporto e consiglio – sopravvissute nella normativa sarda per buona parte dell'età moderna (Di Tucci, 1916-1917).

Chiaro è quindi il richiamo alla matrice legislativa arborense di questo istituto. Non bisogna infatti dimenticare che tale legislazione, che già recepiva parti importanti della tradizione giuridica isolana, divenne di diritto a partire dalle decisioni parlamentari del 1481 (Boscolo, 1993), legge dei sardi infeudati e molti suoi istituti, come in questo caso, entrarono in maniera specifica nella contrattazione relativa alla normativa "particolare" dei *Capitoli di grazia* (Doneddu, 1997).

Tali istituti, inoltre, esempi di plurisecolare persistenza, anche dopo la loro formale abrogazione da parte della legislazione statutale, continuarono a vivere lungamente non soltanto nella memoria, ma anche nelle pratiche e consuetudini dei nostri villaggi²⁴.

Al pari degli ufficiali baronali duravano in carica tre anni, in modo che la brevità del mandato impedisse loro di essere individuati quali rappresentanti di fazioni turbolente e pericolose per il mantenimento dell'ordine pubblico²⁵. Nello stesso tempo veniva a rafforzarsi anche l'unità giurisdizionale distrettuale e, in

muy illustres Marques Condes y Condessas de Quirra al Judicado de Ollastre, cit. capitolo 27, a. 1481, p. 49.

²⁴ Tipiche, ad esempio, le figure di autorevoli personaggi chiamati a dirimere le controversie e a comporre le "disamistadi". Cfr. Carboni, 1992.

²⁵ Cfr. Libro de todas la gracias concessionnes y capitulos concedidos y aprobados por los muy illustres Marques Condes y Condessas de Quirra al Judicado de Ollastre, cit., capitolo 33, p. 55.

modo da evitare preminenze dell'una o dell'altra comunità, veniva stabilito che la figura del capitano sarebbe stata unica e che sarebbe dovuto essere assistito da un luogotenente e da uno scrivano espressi dai diversi villaggi, per cui se "lo capita sera de Tortolì, que lo Lloctinent sea de Girasol ho de Lozorai tant solament"²⁶.

Il sistema di nomina ai diversi uffici viene ulteriormente perfezionato nel 1579, quando viene stabilito che la formazione delle terne è atto pubblico che si compie nella chiesa di Sant'Antonio di Tortolì, come si usa da tempo, con voto a maggioranza, dei cinque eletti del "Giudicato" e dei sindaci o procuratori dei villaggi. Ancora secondo le *capitulaciones* firmate lo stesso anno, l'ufficiale dovrà essere sottoposto a *purgar taula* due mesi prima della scadenza del mandato, in modo tale che in caso di abusi possa essere sottoposto al riparo del danno commesso nei confronti dei singoli abitanti e delle rispettive comunità²⁷.

Chiara risulta pertanto la puntigliosa volontà delle comunità di pervenire alla regolamentazione della struttura giurisdizionale del feudo divisa fra gli organi di controllo baronale, da rinnovare a scadenza triennale e quelli di salvaguardia degli interessi dei vassalli.

E tale sforzo appare ancor più manifesto quando, nel 1579, stigmatizzando pratiche che hanno provocato malcontento all'interno delle comunità a motivo delle ingerenze nella formazione delle terne dei ministri comunitari da parte degli ufficiali baronali superiori e del loro comportamento arrogante e corrotto, viene approvato un *capitolo di grazia* che decreta la facoltà delle comunità di eleggere direttamente i *majores* di villaggio e di prato, scegliendoli tra i *naturales* più facoltosi e di provata probità e capacità²⁸, anche se tale approdo non avrebbe comportato il venir meno delle invasioni da parte degli ufficiali baronali nello spazio giurisdizionale dei ministri della comunità.

In realtà, per le popolazioni rurali, il cammino verso forme di autogoverno nella gestione degli affari comunitari sarà tortuosa e contrastata, anche se nella crisi del Seicento, definito emblematicamente il "secolo d'oro delle Capitolazioni", e che non risparmierà neppure la feudalità, riusciranno a conquistarsi ampi spazi di manovra non solo nell'amministrazione del villaggio, ma soprattutto nel controllo del territorio e delle sue risorse²⁹.

²⁶ *Ibi*, capitoli 1 e 2, anno. 1545, p. 69.

²⁷ *Ibi*, capitolo 4, anno 1579, p. 117.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Cfr. Murgia, 2000, pp. 119-164.

Bibliografia

- Anatra, Bruno (1987) *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*. Torino: UTET Libreria.
- Anatra, Bruno - Manconi, Francesco (1999) (a cura di), *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II*. Cagliari: AM&D Edizioni.
- Anatra, Bruno - Murgia, Giovanni (a cura di) (2004), *Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai Re Cattolici al Secolo d'Oro*. Roma: Carocci editore.
- Bennassar, Bartolomé (1985) *Il Secolo d'Oro spagnolo*. Milano: Rizzoli editore.
- Birocchi, Italo - Mattone, Antonello (2004) (a cura di) *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medioevale e moderno*. Roma-Bari: Editori Laterza.
- Braudel, Fernand (1986) *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*. Torino: Einaudi editore, vol. 1-2.
- Bloch, Marc (1949) *La società feudale*. Torino: Einaudi editore.
- Boscolo, Alberto (1993) (a cura di) *Acta Curiarum Regni Sardiniae, I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna.
- Carboni, Francesco (1992), 'La giustizia civile in Sardegna: la "Corona de Bons Hommes"', *Studi e Ricerche*, Cagliari: CUEC, vol. I, pp. 69-145.
- Casula, Francesco Cesare (1995) *La "Carta de Logu" del regno di Arborea*. Sassari: Carlo Delfino editore.
- Di Tucci, Raffaele (1916-1917), 'L'organismo giudiziario sardo: la Corona', *Archivio Storico Sardo*, vol. 12, pp. 87-150.
- Doneddu, Giuseppe (1997) *Feudi e Feudatari dell'Ogliastra tra Medioevo ed Età moderna*, Studi ogliastrini, I Capitoli di Grazia del Giudicato dell'Ogliastra. Cagliari: Edizioni Della Torre, pp. XVII-XXXII.
- La Vaccara, Luigi (1928) *La Reale Udienza, contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabauda*. Cagliari: s.e.
- Mameli de' Mannelli, Giovanni Maria (1805) *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu*. Roma: Antonio Fulgoni.

- Manconi, Francesco (2010) *La Sardegna al tempo degli Asburgo. Secoli XVI-XVII*. Nuoro: Il Maestrale.
- Mattone, Antonello (1989) 'Le istituzioni e le forme di governo', in (a cura di Guidetti, Massimo), *Storia dei sardi e della Sardegna. L'età moderna. Dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo*. Vol. III. Milano: Jaka Book, pp. 333-379.
- Murgia, Giovanni (1993) 'La società sarda tra crisi e resistenza: il parlamento Avellano (1640-1643)', in *Archivio Sardo del movimento operaio contadino e autonomistico*, vol. 41-43, Roma: Editori Riuniti, pp. 79-109.
- (1997) 'Sanluri, da castello a villaggio: un caso di riorganizzazione istituzionale del territorio nella Sardegna moderna', *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari*, vol. LII, pp. 145-158.
- (2000) *Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVII)*. Roma: Carocci.
- (2000b) 'Castello e comunità: l'organizzazione istituzionale del territorio', in Arena, Gabriella - Riggio, Andrea - Visocchi, Paola, *Monastero e castello nella costruzione del paesaggio*. Perugia: RUX Editrice, pp. 349-358.
- (2005) 'La conquista aragonese e il crollo dell'insediamento abitativo rurale sparso nella Sardegna dei secoli XIV-XV', in Iradiel Murugarren, Paulino - Narbona Vizcaino, Rafael (coords), *La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI, XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó* (Valencia, 9-14 settembre 2004). Vol I. Valencia: Universitat de Valencia, pp. 285-308.
- (2006), (a cura di) *Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643)*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna, pp. 9-139.
- (2006b) 'Villaggi e abbandoni nella Sardegna meridionale: il periodo aragonese', in Milanese, Marco (a cura di), *Vita e morte dei villaggi rurali tra medioevo ed età moderna*. Borgo San Lorenzo (FI): Edizioni All'Insegna del Giglio, pp. 59-78.
- (2008) 'La società ogliastrina in età spagnola. Tra diaspora della transumanza e conflittualità per il controllo dei pascoli', in Coccollone, Pino - Schiavone, Giuseppe (a cura di), *Ogliastra. Storia e società, tomo I: La storia*. Cagliari: Zonza editori.
- Ortu, Gian Giacomo (1996) *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, Roma-Bari: Laterza.

Serreli, Giovanni (2015), 'Serri, territorio di confine tra medioevo ed età moderna', in Canu, Nadia - Cicilloni, Riccardo (a cura di), *Il Santuario di Santa Vittoria di Serri tra archeologia del passato e archeologia del future*. Gorgonzola: Edizioni Quasar, pp. 247-255.

Tore, Gianfranco (1996) *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV*. Milano: Franco Angeli.

Curriculum vitae

Giovanni Murgia, già docente di Storia moderna e di Storia della Sardegna moderna e coordinatore del Dottorato in Storia moderna e contemporanea dell'Università di Cagliari, si occupa di problematiche storiografiche che affrontano tematiche di carattere politico-istituzionale e sociale, con particolare riferimento al mondo rurale in età spagnola e sabauda. Al riguardo ha pubblicato numerosi studi monografici e saggi in diverse riviste straniere. Ha promosso importanti convegni internazionali in collaborazione con gli Atenei dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dall'Italia alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, dalla Tunisia alla Turchia e delle isole Baleari, Corsica, Malta, Sardegna e Sicilia.

Periodico semestrale pubblicato dal CNR

Iscrizione nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n° 183 del 14/12/2017